

"ASSOCIAZIONE CULTURALE TONINO GUERRA"

STATUTO

(ai sensi dell'art. 16 C.C.)

PREMESSO

Tonino Guerra (Antonio all'anagrafe), poeta e sceneggiatore di fama internazionale, nasce a Santarcangelo di Romagna il 16 Marzo del 1920.

Nei primi anni '50 si trasferisce a Roma dove prende avvio la sua folgorante carriera di sceneggiatore. Resta nella capitale fino al 1984 quando fa ritorno in Romagna. Dopo un breve periodo trascorso nella sua città natale sceglie come dimora Pennabilli, nel Montefeltro.

Inizia a comporre versi in lingua romagnola durante la prigionia nel campo di concentramento di Troisdorf in Germania, parte di quelle poesie in lingua romagnola vengono raccolte nel primo libro I scarabocc del 1946, a firma Antonio Guerra con la prefazione di Carlo Bo.

Segue la raccolta I bu, con introduzione di Gianfranco Contini, che segna una svolta nella poesia italiana e lo proietta tra i grandi della poesia.

Nella collana "I Gettoni" di Einaudi curata da Elio Vittorini, pubblica nel '52 il racconto La storia di Fortunato.

Le sue prime sceneggiature nascono per il film Un ettaro di cielo, di Aglaucio Casadio che uscirà nel 1957 e per Uomini e lupi, di Giuseppe De Santis, che uscirà nel 1956.

Da quel momento si dedica con continuità all'attività di sceneggiatore e lavora con i più grandi registi del nostro tempo, tra questi Elio Petri, Franco Indovina, Vittorio De Sica, Damiano Damiani, Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Franco Giraldi, Alberto Lattuada, Paolo e Vittorio Taviani, Marco Bellocchio, Francesco Rosi, Federico Fellini, Theo Anghelopulos, Andrej Tarkovskij, Michelangelo Antonioni.

Le sue sceneggiature incontrano anche la televisione, che lo vede collaborare al teatro televisivo e ad alcuni sceneggiati.

Intanto continua la sua attività poetica e letteraria che abbraccia anche il teatro: la sua produzione è vastissima, punteggiata dal conferimento di significativi premi, tra cui il Premio Pirandello.

La raccolta I bu (Rizzoli, 1972), curata da Gianfranco Contini, rappresenta la svolta per la poesia dialettale che assume grazie agli stilemi da lui introdotti grande dignità e la nuova dialettalità assurge a lingua della poesia senza più distinzioni né categorizzazioni. Si apre con lui la nuova stagione dei neodialettali, che si congeda da ogni forma di municipalismo. Pubblica con Bompiani, con Rizzoli e dà avvio con Il miele, nel

1981, alla stagione dei poemi, pubblicati dalla Maggioli Editore di Santarcangelo, che ristampa anche le sue precedenti raccolte e i racconti.

E' artista a tutto tondo e si dedica alla pittura, alla scultura e all'ideazione artistica realizzando allestimenti, installazioni, mostre, parchi, fontane, in cui trasferisce la sua esuberante genialità.

Coronano la sua feconda carriera, carica di tanti prestigiosi riconoscimenti, il Premio De Sica e l'Oscar Europeo del Cinema conferitogli dall'European Film Academy, nel Dicembre del 2002. Nello stesso anno il Presidente della Repubblica lo nomina Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Viene più volte premiato per gli spot pubblicitari ideati in questi ultimi anni, imitatissimo il suo motto sull'ottimismo.

Riceve nel novembre 2004 il riconoscimento quale Miglior sceneggiatore europeo, assegnatogli a Strasburgo, capitale della nuova Europa, dall'Unione Sceneggiatori Europei.

PREMESSO ALTRESI

che, secondo quanto emerso da contatti avutisi tra la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Rimini, il Comune di Pennabilli, la Comunità Montana Alta Valmarecchia, il Comune di Santarcangelo di Romagna e Tonino Guerra, si rende quanto mai necessario addivenire ad un accordo per la gestione congiunta e la valorizzazione del patrimonio letterario, poetico, cinematografico, e più in generale artistico in possesso all'autore e ciò mediante la costituzione di una apposita Associazione culturale da denominare appunto "Associazione Culturale Tonino Guerra".

Dato atto dunque che i soggetti coinvolti intendono definire l'intesa tenendo conto dell'esperienza fin qui compiuta in campi analoghi, dei progetti elaborati e della necessità di assicurare la gestione ordinaria di detto patrimonio con l'obiettivo di consentirne la salvaguardia e di renderne altresì possibile la fruizione più ampia nelle sedi che verranno indicate e nei modi che verranno appositamente studiati.

Atteso:

- che la Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione consiliare n. 25 del 14.3.2005 (P.G. 12003/2005) dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l'apposito schema di statuto, al quale il presente si conforma, per la costituzione dell'Associazione Culturale di cui trattasi al fine della gestione congiunta del patrimonio di Tonino Guerra mediante azioni coordinate tra i soggetti coinvolti e direttamente interessati al fine di rendere possibile la fruizione, la promozione e la

valorizzazione integrata di tale patrimonio nel rispetto delle finalità poste;

- che analogamente il Comune di Pennabilli con deliberazione consiliare n 12 dell'1.3.2005 (P.G 2018/2005) dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo stesso schema di statuto;

- che analogamente la Comunità Montana Alta Valmarecchia nella Giunta Esecutiva del 9.3.2005 (P.G. 1285/2005) ha ritenuto di aderire all'Associazione di cui trattasi;

- che analogamente la Provincia di Rimini ha aderito con deliberazione consigliere CP n. 64 del 20 settembre 2005 immediatamente eseguibile;

- che analogamente il Comune di Santarcangelo di Romagna ha aderito con deliberazione consigliere n. 60 del 30 settembre 2005 immediatamente eseguibile.

Tutto ciò premesso

ART. 1 - Costituzione

Per iniziativa della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Pennabilli, della Comunità Montana Alta Valmarecchia, della Provincia di Rimini, del Comune di Santarcangelo di Romagna, di Tonino Guerra, è costituita apposita Associazione culturale per la fruizione, la promozione e la valorizzazione integrata dell'opera artistica di Tonino Guerra.

ART. 2 - Denominazione - Sede

L'Associazione è denominata "Associazione culturale Tonino Guerra" e ha sede in Pennabilli (PU), nei locali sottostanti alla Chiesa della Misericordia, Via dei Fossi 4, nell'immobile in comproprietà tra Comune di Pennabilli e Provincia di Pesaro e Urbino che viene concesso in comodato all'Associazione stessa. Previo accordo tra i soci fondatori potranno essere individuate ed istituite ulteriori sedi associative, in territorio nazionale e non in base e ferme restando le finalità della stessa

ART. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di:

-promozione della conoscenza, dello studio, della diffusione dell'opera artistica di Tonino Guerra in Italia e nel mondo;

-raccolta, archiviazione, conservazione, catalogazione e restauro di tutto il materiale disponibile relativo alla produzione intellettuale, artistica e materiale di Tonino Guerra;

-realizzazione degli spazi (archivio, museo, biblioteca, videoteca, ecc.) necessari alla fruizione dell'opera di Tonino Guerra;

- provvede altresì, se del caso, alla realizzazione di pubblicazioni cartacee e non, film, video e quant'altro relativi

all'opera artistica di Tonino Guerra, nonché alla organizzazione di esposizioni permanenti o temporanee sulla vita e l'opera del Maestro.

L'Associazione si impegna a promuovere, con riferimento all'opera ed ai suggerimenti del Maestro, iniziative per la tutela e la valorizzazione della Valmarecchia e dei territori originari dei Soci Fondatori, allo scopo di sensibilizzare la popolazione ed in particolare le giovani generazioni al rispetto della tradizione culturale e alla tutela dei beni artistici, storici e paesaggistici che ne sono testimonianza.

L'Associazione inoltre si propone di redigere, sulla base delle indicazioni del Maestro, una serie di suggerimenti pratici di carattere estetico, architettonico e urbanistico tesi a favorire uno sviluppo armonico del territorio nel rispetto del patrimonio culturale esistente.

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- donazioni che il Maestro deciderà di effettuare;
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti a tal fine destinati;
- il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura che verrà stabilita annualmente .

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- contributi straordinari dei soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- sovvenzioni dello stato e di altri enti pubblici e privati, da contributi di privati e persone giuridiche;
- redditi provenienti dal suo patrimonio e da ogni altra entrata che concorra ad aumentarne le disponibilità;
- sponsorizzazioni per eventi e iniziative diverse in sintonia con le finalità.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all'atto di formale adesione all'Associazione da parte degli aspiranti soci sostenitori e soci ordinari di cui al successivo articolo 6.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto.

ART. 5 - Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari dell'Associazione iniziano il 1° gennaio

e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

E' compito del Consiglio di Amministrazione predisporre, nei termini di legge, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per la necessaria approvazione.

ART. 6 - Soci

I soci sono:

- Soci fondatori;
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci temporanei.

Soci fondatori sono: la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pennabilli, la Comunità Montana Alta Valmarecchia, la Provincia di Rimini ed il Comune di Santarcangelo di Romagna.

Possono essere Soci sostenitori e Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici gli enti privati, le associazioni, le fondazioni, la cui domanda di ammissione verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sostenitori ed i Soci ordinari conferiscono annualmente all'Associazione le rispettive quote associative, distintamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci onorari sono individuati tra persone, enti, istituzioni, impegnati nel mondo della cultura e dell'arte.

L'adesione all'Associazione comporta per i soci il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del bilancio e relativamente alle nomine degli organi direttivi.

I Soci potranno recedere dall'Associazione con le modalità e gli effetti di cui all'art. 24 del C.C.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 8 - Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 30 novembre; le convocazioni dovranno essere in forma scritta, diretta a ciascuno dei soci e pervenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'Assemblea dei soci spettano le decisioni relative alla vita, attività e disciplina dell'Associazione stessa.

L'Assemblea oltre ad approvare il bilancio preventivo e quello

consuntivo nomina ed eventualmente revoca il Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ad esclusione dei soci temporanei, che sono in regola con il pagamento della propria quota annuale di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci debitamente delegati.

L'assemblea è presieduta da un proprio membro nominato di volta in volta, assistito da un segretario anch'esso nominato all'occorrenza.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea è redatto regolare verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario della stessa.

L'assemblea dei soci è validamente costituita e delibera in deroga a quanto previsto dall'art. 21, 1° e 2° comma, a maggioranza dei presenti, purché tra questi ci siano almeno i due terzi dei soci fondatori e almeno un terzo dei soci tra onorari, sostenitori e ordinari.

ART. 9 Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da sette a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci garantendo la rappresentanza di ciascun socio fondatore. Nel CdA è ricompreso di diritto, vita natural durante, il Maestro Tonino Guerra.

Il CdA dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il CdA nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario; se non nominato dall'Assemblea, quest'ultimo eventualmente anche al di fuori del Consiglio stesso.

Il CdA può nominare un Comitato scientifico.

Il CdA approva il piano annuale /triennale delle attività.

Il CdA è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del CdA salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ricomprendendo l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, la gestione delle attività economiche, la predisposizione delle linee di programma per le iniziative da realizzare.

Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. In caso di voto contrario del presidente, occorre il voto favorevole di tutti gli altri componenti il

Consiglio.

Il CdA si riunisce in via ordinaria per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da sette (nove) dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

I verbali delle deliberazioni del CdA devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione culturale è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; convoca il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impossibilità è sostituito dal Vice Presidente.

Il vice presidente lo sostituisce e ne fa le veci.

In caso di assenza di entrambi assume il ruolo un altro membro del Cda espressamente delegato dal presidente.

ART. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea dei Soci, che ne designa altresì il Presidente.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

La carica non comporta compensi, salvo solo se richieste, il rimborso delle spese.

Il collegio dei revisori si occupa di:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione dei bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Associazione;
- procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Organizzazione dell'Associazione

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà avvalersi di personale dipendente degli Enti fondatori.

Le modalità verranno stabilite con appositi atti di competenza degli Enti stessi.

L'Associazione culturale si può avvalere di un Direttore.

Il Direttore è incaricato della gestione delle attività dell'Associazione stessa e ne cura l'attuazione secondo le

istruzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

ART. 13 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e le modalità della conseguente devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 21 del C.C.

ART. 14 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra questi e gli organi associativi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, ad un collegio arbitrale composto da tre membri estranei all'Associazione stessa tutti nominati da parte del Presidente del Tribunale competente territorialmente. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del C.C. in materia di associazioni.

F.ti GUERRA ANTONIO (Tonino), CESARINI LUCA, RICCI MANUELA, AURELI ALFREDO, ROMAGNA SIMONETTA, VALENTI LORENZO, BONDONI MARCELLA, KREINDLINA ELEONORA

F.to STEFANIA TURCHETTI notaio

(impronta del sigillo notarile)